



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 79 DEL 27/05/2025

OGGETTO: PROROGA ORD. N°71 DEL 21/05/2025 FINO AL 30 MAGGIO 2025 IN VIA RAMAZZOTTO, PER RIFACIMENTO FONDO STRADALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, per proroga fino al 30 maggio 2025 dell' ord. n°71 del 21/05/2025 divieto di circolazione e sosta in via ramazzotto, per poter eseguire dei lavori di fresatura ed asfaltatura, dal 23 maggio al 27 maggio 2025;

RITENUTA la necessità di disciplinare la circolazione veicolare nelle zone interessate dai lavori, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

DISPONE

LA PROROGA FINO AL 30 MAGGIO 2025 DELL'ORD. N° 71 DEL 21/05/2025 CON LA QUALE SI ORDINAVA IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA RAMAZZOTTO DAL 26/05/2025 FINO AL 27/05/2025, PER RIFACIMENTO FONDO STRADALE. DAL DIVIETO SONO ESCLUSI I MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI.

La ditta che si occuperà dei lavori di cui sopra e dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, presegnalare e delimitare adeguatamente l'area interessata e gli eventuali mezzi operativi, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione, sia di giorno che di notte.

In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombro dell'area laddove ciò si rendesse necessario per consentire il

passaggio dei mezzi di soccorso.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale ed il completo ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente danneggiata; In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada.

Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)